



CORONAVIRUS · NOTA INFORMATIVA · TRASPORTI

# EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO 127 ESTENDE CON MODIFICHE VALIDITÀ DEI DECRETI APPROVATI IN PRECEDENZA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI TRASPORTI

25 marzo 2020

**DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA**  
Settore Infrastrutture Trasporti Logistica e Mobilità

Roma, 25/03/2020  
Prot. 0002245

Oggetto: **Emergenza Coronavirus-Decreto 127 estende con modifiche validità dei decreti approvati in precedenza per la razionalizzazione dei trasporti**

*Il decreto interministeriale proroga al prossimo 3 aprile le disposizioni che limitano la mobilità delle persone sul territorio nazionale ed introduce alcuni correttivi.*

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute ha disposto con il decreto 127 del 24 marzo u.s., che si allega, la proroga della validità di alcuni decreti precedentemente emanati, che avevano scadenza al 25 marzo 2020.

I decreti oggetto della proroga di validità fino al 3 aprile p.v. sono:

- decreto interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020, in materia di razionalizzazione del trasporto aereo e dell'operatività degli aeroporti;
- decreto interministeriale n. 113 del 13 marzo 2020, in materia di riprogrammazione dei treni a lunga percorrenza e del trasporto ferroviario dei passeggeri;
- decreto interministeriale n. 114 del 13 marzo 2020, in materia di riduzione dei servizi non di linea e automobilistici interregionali;
- decreto interministeriale n. 117 del 14 marzo 2020, in materia di sospensione del trasporto passeggeri con la Sardegna.

Al [seguito link](#) è possibile consultare la circolare n. 6 del Settore sui decreti sopra elencati.

Analogamente, vengono prorogati al 3 aprile:

- Decreto interministeriale n. 118 del 16 marzo u.s. ([cfr. nostra circolare n. 7](#)), in materia di limitazione del trasporto passeggeri con la Sicilia;
- Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo u.s., riguardante l'introduzione dell'obbligo del periodo di isolamento fiduciario per chi rientra dall'estero. In questo caso, al provvedimento viene apportata una significativa modifica che estende l'esenzione dall'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni previsto al comma 1 e dalla possibilità di ingresso in deroga per esclusivi motivi di lavoro di durata massima di 72 ore, previsto al comma 2, a tutti gli equipaggi dei mezzi di trasporto oltre che al personale

viaggiante appartenente a imprese aventi sede legale in Italia ([cfr. nostra circolare n. 10](#)). Sembra, in tal senso, darsi attuazione a quanto previsto dalla Comunicazione della CE n. C(2020) 1897 (cfr ns. circ. n. 17);

- Decreto interministeriale n. 122 del 18 marzo u.s., che prevede che l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni previsto per chi entra in Italia non si applica al personale sanitario, ai lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza o abitazione e introduce ulteriori restrizioni al trasporto passeggeri con la Sicilia e la Sardegna ([cfr. nostra circolare n. 12](#));
- Decreto interministeriale [n. 116 del 14 marzo u.s.](#) che ha previsto l'ulteriore riduzione dei servizi ferroviari Intercity, prevedendo nuovi ridimensionamenti dei collegamenti intercity e ad alta velocità, riportati nelle tabelle allegate al Decreto, alla cui lettura si rinvia.

Cordiali saluti

Il Responsabile  
Enrico Zavi

Allegato: Decreto Interministeriale n.127